



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/29 del 26.9.2013

Piano regionale di risanamento e di sostegno degli allevamenti caprini colpiti dalle malattie da Lentivirus 2013-2016.

Art. 1 Campo di applicazione e finalità

1. Il presente Piano contiene le azioni e le misure sanitarie per il controllo dell'infezione da Lentivirus responsabile della artrite-encefalite virale caprina (CAEV) attraverso il risanamento delle aziende e la costituzione di un gruppo di aziende indenni.
2. Il Piano si applica agli allevamenti caprini ivi compresi quelli misti in cui la presenza di ovini è minoritaria per il periodo 2013-2016.
3. Il Piano contiene, altresì, le direttive in merito alle misure di sostegno finalizzate a sostenere il reddito degli allevatori (piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli come definite dal Reg. (CE) n. 1857/2006) i cui allevamenti ricadono nella competenza delle Aziende Sanitarie.

TITOLO I

Profilassi e prevenzione

Art. 2 Modalità operative generali

1. I proprietari e/o detentori di allevamenti caprini compilano la domanda di adesione, secondo il modello predisposto dalla amministrazione regionale, e la inviano alla ASL competente per territorio, impegnandosi all'applicazione di tutte le misure del Piano sino al 2016 ed individuando il nominativo del veterinario che fornisce loro consulenza tecnica.
2. Al fine di poter valutare nelle aziende di cui al comma 1 l'adeguatezza delle strutture e della gestione aziendale, il Servizio veterinario della ASL competente per territorio, effettua un sopralluogo in cui rileva i dati strutturali, anagrafici ed epidemiologici secondo il modello predisposto dalla Amministrazione regionale, e lo invia al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
3. Il Servizio veterinario della ASL entro 15 giorni dal sopralluogo informa il richiedente sull'esito dell'istanza ed aggiorna il Servizio Prevenzione sull'elenco delle aziende aderenti al Piano.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Il Servizio Prevenzione comunica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna gli elenchi aggiornati delle aziende aderenti al Piano con le relative consistenze.

Art. 3 Identificazione degli animali

1. Gli animali della specie caprina e ovina delle aziende aderenti al Piano devono essere identificati conformemente alla normativa vigente, e qualora si presentassero difficoltà di lettura del tatuaggio o perdite frequenti del marchio auricolare, i responsabili degli allevamenti aderenti al Piano debbono prontamente ripristinare l'identificazione del capo, preferibilmente avvalendosi del mezzo elettronico.

Art. 4 Classificazione sanitaria degli allevamenti

1. Tra gli allevamenti aderenti al Piano si considera non indenne da CAEV un allevamento in cui anche solo un animale della specie caprina od ovina abbia reagito positivamente o in maniera dubbia all'esame sierologico o in cui, attraverso l'esame virologico, sia stata individuata la presenza dell'agente patogeno.

2. Tutti gli allevamenti ovini, caprini e misti che non sono sottoposti a controllo sierologico sono da considerarsi non indenni, in quanto sospetti di infezione.

3. Un allevamento caprino viene riconosciuto "indenne da CAEV" quando sono rispettati i seguenti requisiti:

- a) per tre anni consecutivi sia stato sottoposto ai controlli sierologici di cui all'art.5 con esito negativo;
- b) durante tale periodo gli animali non abbiano mai avuto contatti con animali sieropositivi;
- c) abbia esclusivamente introdotto animali secondo quanto stabilisce l'art. 6.

4. Ai fini del mantenimento della qualifica di "allevamento indenne da CAEV" devono essere conservati i requisiti di cui ai punti b) e c) del comma precedente e un controllo sierologico annuale per l'accertamento della CAEV deve avere avuto esito favorevole su tutti i caprini dell'azienda di età superiore a 6 mesi.

5. Il Servizio veterinario competente aggiorna la Banca Dati Nazionali relativamente alla qualifica sanitaria riferita alla CAEV delle aziende regionali caprine e miste in cui la presenza degli ovini è minoritaria.

Art. 5 Misure di risanamento degli allevamenti non indenni

1. Il veterinario consulente aziendale di cui all'art. 2, comma 1, in collaborazione con il responsabile dell'allevamento, predispone un manuale di corretta prassi operativa comprendente procedure gestionali finalizzate a:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) isolare gli animali positivi sino alla loro macellazione ed escluderli dalla mungitura meccanica;
 - b) avviare alla macellazione i capretti figli di madri positive;
 - c) separare alla nascita i neonati figli di madri positive ed avviarli all'allattamento artificiale (per i soggetti destinati alla riproduzione);
 - d) eseguire i trattamenti per via parenterale con l'utilizzo di aghi monouso.
2. Nelle aziende aderenti al Piano tutti gli animali della specie caprina ed ovina di età superiore a 6 mesi sono sottoposti al prelievo sierologico da parte della ASL territorialmente competente. Ad eccezione dei casi dubbi, che devono essere ricontrollati entro 30 giorni, l'intervallo tra due controlli non può essere inferiore ai 5 mesi e superiore agli 8 mesi.
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna analizza i campioni sierologici per evidenziare la presenza di anticorpi verso i Lentivirus responsabili della CAEV.
4. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna invia gli esiti degli esami sierologici alla ASL competente entro 15 giorni dal ricevimento dei campioni, e ne fornisce il riepilogo su base informatica al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità a cadenza trimestrale.
5. Gli animali positivi o dubbi al test sierologico devono essere confinati ed isolati sino alla loro macellazione, che deve avvenire secondo la seguente tempistica:
- a) in caso di prevalenza sino al 10 per cento: entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del controllo o, nel caso si tratti di animali gravidi, entro 60 giorni dalla nascita dei capretti;
 - b) in caso di prevalenza da 11 a 30 per cento: metà degli animali entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del controllo o, nel caso si tratti di animali gravidi, entro 60 giorni dalla nascita dei capretti e il resto degli animali infetti entro i successivi 12 mesi;
 - c) in caso di prevalenza superiore al 30 per cento: in base alla prevalenza riscontrata verrà programmata con l'allevatore interessato l'eliminazione degli animali infetti, che in tutti i casi dovrà essere completata entro 18 mesi.
6. Il Servizio veterinario competente sul mattatoio di destinazione degli animali di cui al comma precedente rilascia il certificato di avvenuta macellazione.
7. La ASL competente verifica il rispetto delle misure di cui ai commi precedenti da parte del responsabile dell'Azienda e segnala le inadempienze al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per il recupero della somma corrispondente al costo dei test sierologici degli ultimi due controlli.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 6 Movimentazione animali

1. La movimentazione dei caprini per vita è autorizzata dalla ASL competente sulla azienda di origine attraverso la compilazione del quadro E del Modello IV in cui si riporta la qualifica sanitaria relativamente alla CAEV.

2. Nelle aziende che aderiscono al programma possono essere introdotti unicamente animali provenienti da allevamenti aderenti al Piano, di qualifica pari o superiore, che siano stati testati con esito favorevole nei 30 giorni precedenti la movimentazione, e che alla partenza non manifestino sintomi clinici apparenti riferibili alla malattia. Il riscontro degli esiti delle analisi e della visita clinica devono essere riportati nel quadro E del Modello IV.

3. In deroga al comma precedente, previa autorizzazione della ASL di destinazione, le aziende non aderenti al Piano possono inviare animali in aziende aderenti al Piano non indenni, secondo la seguente procedura:

- a) domanda dello spediteur alla ASL competente sulla propria azienda, contenente le informazioni sulla movimentazione;
- b) richiesta del nullaosta alla ASL di destinazione;
- c) rispetto dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.

Art. 7 Pascolo e partecipazione a mostre e mercati di bestiame

1. I caprini provenienti da allevamenti indenni da CAEV possono essere condotti al pascolo, alle mostre, ai mercati di bestiame, nonché ad altre manifestazioni, in coabitazione esclusiva con caprini di pari qualifica sanitaria.

2. Per le mostre ed i mercati di bestiame la ASL può consentire la partecipazione di caprini ed ovini provenienti da aziende non aderenti al Piano purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) la visita clinica del Servizio veterinario della ASL abbia escluso la presenza di sintomatologia clinica apparente riferibile alla CAEV nel gregge di provenienza;
- b) gli animali che partecipano alla manifestazione risultino negativi ai testsierologici per la CAEV effettuati nei 30 gg. precedenti la movimentazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 8 Oneri finanziari

1. I corrispettivi spettanti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per l'esecuzione delle prove diagnostiche sono corrisposti secondo apposito tariffario concordato con il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità edell'Assistenza Sociale, e sono a carico del Bilancio Regionale anno 2013, capitolo SC05.0350.

TITOLO II

Regime di aiuto

Art. 9 Tipologia dell'aiuto

1. Al fine di compensare gli allevatori dei maggiori costi sostenuti per l'attuazione delle misure sanitarie previste dal Piano la Regione interviene finanziariamente attraverso le seguenti tipologie di aiuto:

- a) aiuti per l'abbattimento dei capi malati e positivi;
- b) aiuti per attività di controllo sanitario, test sierologici e indagini;
- c) aiuti per l'acquisto allattatrici.

Art. 10 Attività di controllo sanitario, test sierologici e indagini

1. Le autorità sanitarie, ai fini della prevenzione ed eradicazione della CAEV, realizzano attività di controllo sanitario, test sierologici e indagini.

2. Agli allevatori è corrisposto un aiuto sotto forma di servizi sanitari agevolati, che non comporta pagamenti diretti in danaro.

Art. 11 Sostegno per l'abbattimento dei capi malati e positivi.

1. Alle aziende aderenti al Piano che hanno macellato i capi malati e o positivi in applicazione dell'art. 5 viene corrisposto un indennizzo pari al valore commerciale teorico degli animali desumibile dalle tabelle pubblicate da ISMEA dei prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi. La quantificazione dell'indennizzo è disposta con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

2. Il capo macellato dovrà essere sostituito con un capretto allevato da madre sierologicamente negativa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. L'indennizzo sarà corrisposto alle Aziende aderenti al Piano i cui capi malati e positivi sono stati sottoposti all'abbattimento a far data dal 1° giugno 2013.

Art. 12 Sostegno all'acquisto allattatrici

1. Alle aziende aderenti al Piano viene corrisposto un aiuto per l'acquisto di allattatrici, nuove di fabbrica, pari al 40 per cento della spesa sostenuta, al fine di adeguare la struttura aziendale alle necessità derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c).

Art. 13 Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e dell'Anagrafe regionale delle Imprese agricole che sono state dichiarate dall'autorità sanitaria sede di focolaio di CAEV.

2. L'aiuto è concesso a condizione che le aziende aderenti al Piano regionale volontario di risanamento dalle malattie da Lentivirus degli allevamenti caprini 2013/2016, a seguito di test positivi o dubbio, abbiano fatto macellare i capi malati e/o positivi per impedire la diffusione della malattia.

3. Dai beneficiari degli aiuti sono escluse le aziende in difficoltà come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

4. L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 14. Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento.

1. Gli interventi a sostegno del reddito di cui all'art. 9 sono attuati da Argea Sardegna – Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli aiuti in Agricoltura – costituita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13.

2. Argea Sardegna provvede:

- alla predisposizione e adozione del bando per la presentazione ed il finanziamento delle domande di aiuto, compresa la relativa modulistica,
- alla ricezione delle domande, all'istruttoria ed alla erogazione dell'aiuto;
- all'emanazione di apposito avviso di apertura termini per la presentazione delle domande.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. L'avviso, il bando, e la relativa modulistica sono pubblicati a cura di Argea su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna, sul portale istituzionale della Regione Sardegna "www.regione.sardegna.it" e sul sito tematico "www.sardegnaagricoltura.it".
4. L'avviso dovrà essere comunicato alle organizzazioni di categoria ed ai comuni che provvederanno ad informarne gli operatori agricoli mediante affissione sull'albo pretorio o in forma equipollente.
5. Argea Sardegna provvede alla pubblicazione sul sito ufficiale "www.regione.sardegna.it" e sul sito tematico "www.sardegnaagricoltura.it" dell'elenco delle domande finanziate, indicando per ciascuna domanda il beneficiario, il CUUA (codice unico di identificazione delle Aziende Agricole), il Comune, la spesa ammessa.

Art. 15 Presentazione delle domande di aiuto

1. Hanno titolo a presentare domanda di aiuto gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e riscuotere il contributo.
2. Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro i termini stabiliti nell'Avviso di apertura e chiusura termini presso il Servizio Territoriale di Argea competente per territorio, redatte secondo il modello predisposto da Argea nel quale deve essere esplicitamente indicato il CUAA assegnato all'impresa richiedente.
3. Non sono ammissibili le domande presentate prima della pubblicazione dell'Avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini nello stesso indicati.
4. Le domande di aiuto dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento che ha interessato l'azienda e alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:
 - copia conforme all'originale del registro di stalla;
 - certificato rilasciato dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale attestante il numero e categoria degli animali positivi al test sierologico.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

6. Eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle domande di aiuto potranno essere disposte con provvedimento del competente dirigente di Argea Sardegna.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7. Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'Azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007.

Art. 16 Oneri finanziari

1. Per far fronte all'intervento è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000 a valere sulle risorse individuate con la deliberazione di Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013 presenti nel bilancio di Argea Sardegna e destinate dalla stessa deliberazione a interventi regionali di sostegno e potenziamento della competitività in agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole singole e associate, ai sensi dell'art. 3, comma 34, della legge regionale 16 marzo 2012, n. 6.

Art. 17 Norme finali

1. I Sindaci, i Direttori Generali delle ASL, i Veterinari Ufficiali, le forze dell'Ordine, le Agenzie Regionali dell'Agricoltura, l'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna e le Associazioni provinciali degli Allevatori della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le disposizioni del presente Piano.

2. Ulteriori disposizioni applicative a quanto stabilito nel presente documento potranno essere date con decreto dell'Assessore della Sanità e dell'Assessore dell'Agricoltura, con riferimento alle materie di specifica competenza.

3. Per quanto non previsto dal presente documento nelle disposizioni di cui al Titolo II, si farà riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti alle aziende agricole.